



CITTÀ DI JESOLO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 27/04/2023

ad oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ ARERA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023.

Oggi ventisette aprile duemilaventitre, dalle ore 20:10 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) CHRISTOFER DE ZOTTI	1) SÌ
2) LUCAS PAVANETTO	2) SÌ
3) ANDREA CARPENEDO	3) SÌ
4) MANUEL URBAN	4) SÌ
5) MARCO MASTRASCUSA	5) SÌ
6) NICOLETTA BUSANEL	6) SÌ
7) IVANO MOLIN	7) SÌ
8) ALESSANDRA PASQUAL	8) SÌ
9) ANDREA TOMEI	9) NO
10) MOIRA MONTAGNER	10) NO
11) ANDREA PASIAN	11) SÌ
12) RENATO MARTIN	12) SÌ
13) DANIELE BISON	13) SÌ
14) VINCENZO SANSALONE	14) SÌ
15) VALERIO ZOGGIA	15) SÌ
16) FABIO VISENTIN	16) SÌ
17) ROBERTO RUGOLOTTO	17) SÌ

Presiede LUCAS PAVANETTO – presidente del Consiglio comunale.

Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ ARERA.DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, così come riportati nel supporto magnetico, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria Generale ai sensi dell'art. 62, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

MESSA ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ ARERA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023.", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: n. 15 (quindici – Christofer De Zotti, Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Pasian, Renato Martin, Daniele Bison, Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- assenti: n. 2 (due – Andrea Tomei, Moira Montagner) consiglieri;
- votanti: n. 9 (nove – Christofer De Zotti, Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Pasian) consiglieri;
- astenuti: n. 6 (sei – Renato Martin, Daniele Bison, Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin, Roberto Rugolotto);
- favorevoli: n. 9 (nove) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2023/29 del 17/04/2023 ad oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ ARERA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023." e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 20/04/2023, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti acquisito a protocollo dell'Ente n. 29719 in data 20/04/2023;

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

## DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2023/29 del 17/04/2023 ad oggetto: “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ ARERA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico.

---

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

#### PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*;
- con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 23/04/2020 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina della TARI* del Comune di Jesolo, successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021;
- la riscossione della TARI è affidata in concessione al gestore dei rifiuti Veritas S.p.A. comprendente il rapporto con i contribuenti per l'applicazione accertamento e riscossione del tributo.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

CONSIDERATO che per effetto della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel “Pacchetto Economia Circolare”, è stata modificata in modo sostanziale la nozione di rifiuto urbano e la nozione di rifiuto speciale declinata ai sensi dell'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851 e che in attuazione della suddetta direttiva, il legislatore ha approvato il d.lgs. 116/2020 che ha sancito l'abrogazione del potere di assimilazione del comune al fine di recepire una univoca nozione di rifiuti a livello europeo e la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale dispone l'approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione.

TENUTO CONTO:

- che, in base all'art. 3 del TQRIF, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I individuando in tal modo indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;
- che in data 16/12/2022 con deliberazione n. 15 l'Assemblea di Bacino ha approvato la Carta Qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE:

- il TQRIF è basato su un asset di obblighi che vengono elencati nella TABELLA 2 riportata in appendice al medesimo, suddivisi in ambito contrattuale e ambito tecnico che devono essere rispettati in funzione dello schema regolatorio individuate dall'ente che esercita le funzioni di ETC (ente territorialmente competente);
- la stessa deliberazione ARERA afferma che *la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- il regolamento TARI è stato modificato per essere adeguato, nel rispetto dei principi e degli istituti tributari, alle seguenti disposizioni del TQRIF e della deliberazione ARERA 15/2022:
  - Modalità di attivazione del servizio di cui all'art. 6 e all'art. 7 che obbliga al rispetto dei termini di 90 giorni ai fini della presentazione della dichiarazione, equivalente alla richiesta di attivazione del servizio. In tal caso è necessario adeguare il regolamento al termine dei 90 giorni, fermo restando le norme tributarie relative alle sanzioni e alla decadenza;
  - Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'art 10 e all'art 11. L'adeguamento rispetta il principio che nega la doppia imposizione per il medesimo periodo. Conseguentemente sono state adeguate le altre disposizioni regolamentari difformi alla nuova decorrenza;
  - Procedura per la gestione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'art. 13, all'art. 17 e all'art. 18, da completare con la Carta della qualità;
  - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'art. 28.3);
  - Inserimento della nuova disciplina per la rendicontazione delle attività di avvio al recupero e al riciclo in aderenza all'art. 3 della deliberazione ARERA relativa alla *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;*
  - Modifica della disposizione relativa all'uscita dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche, in adeguamento alla legge 118/2022, che riduce a due anni la durata dell'opzione da esercitare ai sensi del d.l. 41/2021;
  - Inserimento della nuova disposizione sui termini di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, ai sensi del d.l. 228/2021, convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies.

VISTA la proposta di modifica al Regolamento per l'applicazione della TARI, come da scheda allegata alla presente delibera, che troverà applicazione dal 01/01/2023.

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI, al fine di recepire i contenuti della suddetta deliberazione ARERA e del TQRIF, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari, mediante gli interventi indicati in allegato al presente atto.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

*compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il comma 15 ter del medesimo art. 13 del d.l. 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

DATO ATTO che sulla presente proposta sarà acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

#### PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI riportate nell'allegato B) “*Scheda delle principali modifiche al regolamento TARI del Comune di Jesolo. Decorrenza 01/01/2023*”, in adeguamento alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e alle recenti normative che hanno prodotto effetti sulla TARI;
3. di approvare il “*Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)*” comprensivo delle modifiche introdotte, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
4. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del d.l. 06/12/2011, n. 201;

5. di stabilire che le disposizioni oggetto di modifica contenute nel Regolamento per la disciplina della TARI decorrono dal 01/01/2023;
6. di dare atto, inoltre, che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del collegio dei revisori del conto;
7. di trasmettere il presente atto al gestore dei rifiuti Veritas S.p.A.

Il Dirigente del Settore Finanziario  
e Sviluppo Turistico  
Massimo Ambrosin

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente  
LUCAS PAVANETTO

Il Segretario comunale  
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2023/29 DEL 17/04/2023

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITA' ARERA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 23/04/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Jesolo, successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021;
- la riscossione della TARI è affidata in concessione al gestore dei rifiuti Veritas S.p.A. comprendente il rapporto con i contribuenti per l'applicazione accertamento e riscossione del tributo.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

CONSIDERATO che per effetto della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel “Pacchetto Economia Circolare”, è stata modificata in modo sostanziale la nozione di rifiuto urbano e la nozione di rifiuto speciale declinata ai sensi dell'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851 e che in attuazione della suddetta direttiva, il legislatore ha approvato il d.lgs. 116/2020 che ha sancito l'abrogazione del potere di assimilazione del comune al fine di recepire una univoca nozione di rifiuti a livello europeo e la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale dispone l'approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione.

TENUTO CONTO:

- che, in base all'art. 3 del TQRIF, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I individuando in tal modo indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;
- che in data 16/12/2022 con deliberazione n. 15 l'Assemblea di Bacino ha approvato la Carta Qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE:

- il TQRIF è basato su un asset di obblighi che vengono elencati nella TABELLA 2 riportata in appendice al medesimo, suddivisi in ambito contrattuale e ambito tecnico che devono essere rispettati in funzione dello schema regolatorio individuate dall'ente che esercita le funzioni di ETC (ente territorialmente competente);
- la stessa deliberazione ARERA afferma che *la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- il regolamento TARI è stato modificato per essere adeguato, nel rispetto dei principi e degli istituti tributari, alle seguenti disposizioni del TQRIF e della deliberazione ARERA 15/2022:
  - Modalità di attivazione del servizio di cui all'art. 6 e all'art. 7 che obbliga al rispetto dei termini di 90 giorni ai fini della presentazione della dichiarazione, equivalente alla richiesta di attivazione del servizio. In tal caso è necessario adeguare il regolamento al termine dei 90 giorni, fermo restando le norme tributarie relative alle sanzioni e alla decadenza;
  - Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'art 10 e all'art 11. L'adeguamento rispetta il principio che nega la doppia imposizione per il medesimo periodo. Conseguentemente sono state adeguate le altre disposizioni regolamentari difformi alla nuova decorrenza;
  - Procedura per la gestione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'art. 13, all'art. 17 e all'art. 18, da completare con la Carta della qualità;
  - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'art. 28.3);
  - Inserimento della nuova disciplina per la rendicontazione delle attività di avvio al recupero e al riciclo in aderenza all'art. 3 della deliberazione ARERA relativa alla *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;*
  - Modifica della disposizione relativa all'uscita dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche, in adeguamento alla legge 118/2022, che riduce a due anni la durata dell'opzione da esercitare ai sensi del d.l. 41/2021;
  - Inserimento della nuova disposizione sui termini di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, ai sensi del d.l. 228/2021, convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies.

VISTA la proposta di modifica al Regolamento per l'applicazione della TARI, come da scheda allegata alla presente delibera, che troverà applicazione dal 01/01/2023.

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI, al fine di recepire i contenuti della suddetta deliberazione ARERA e del TQRIF, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari, mediante gli interventi indicati in allegato al presente atto.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

*compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il comma 15 ter del medesimo art. 13 del d.l. 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

DATO ATTO che sulla presente proposta sarà acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

#### PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI riportate nell'allegato B) “*Scheda delle principali modifiche al regolamento TARI del Comune di Jesolo. Decorrenza 01/01/2023*”, in adeguamento alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e alle recenti normative che hanno prodotto effetti sulla TARI;
3. di approvare il “*Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)*” comprensivo delle modifiche introdotte, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
4. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del d.l. 06/12/2011, n. 201;

5. di stabilire che le disposizioni oggetto di modifica contenute nel Regolamento per la disciplina della TARI decorrono dal 01/01/2023;
6. di dare atto, inoltre, che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del collegio dei revisori del conto;
7. di trasmettere il presente atto al gestore dei rifiuti Veritas S.p.A.

Il Dirigente del Settore Finanziario  
e Sviluppo Turistico  
Massimo Ambrosin

---

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato B)

## SCHEMA DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI JESOLO. DECORRENZA 01/01/2023.

La maggior parte delle modifiche sono finalizzate a recepire le indicazioni del Testo unico della qualità ARERA, approvato con deliberazione n. 15/2022, da applicare e coordinare in coerenza alla Carta della qualità del servizio rifiuti approvata dal Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente.

- Art. 1: inserimento del comma 4 ai fini del richiamo delle definizioni del TQRIF.

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. **Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, razione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti, approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.**

- Art. 9: aggiornamento dei commi 2 e 3 con la disposizione relativa alla nuova regola temporale di approvazione delle tariffe.

### ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento. **I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile**
3. **Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza, validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.**

- Art. 11: è stato aggiornato al comma 7 il riferimento alla deliberazione ARERA 363/2021 recante l'MTR2.

- Art. 21: l'articolo disciplina l'opzione di uscita dal pubblico servizio sulla base delle modifiche normative che hanno ridotto da 5 anni a due il tempo di minimo di uscita dal servizio per le utenze non domestiche. Si introduce la disciplina per la rendicontazione dei rifiuti avviati al recupero al fine del riconoscimento della riduzione della quota variabile.

*Versione in vigore fino al 31/12/2022*

**ART. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. (inserire riferimento articolo riduzione per avvio a riciclo) del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

*Versione in vigore dal 01/01/2023*

**ART. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. **Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto,**

si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplinata dall'art. 22 del presente Regolamento.

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
  5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
  6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
    - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
    - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
    - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
    - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
    - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
  7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
  8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate a recupero.
  9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
- Art. 22: l'articolo è stato riscritto sulla base delle indicazioni del consiglio di bacino per introdurre le nuove regole di rendicontazione dei rifiuti avviati al riciclo al fine di ottenere la riduzione sulla quota variabile. L'articolo è adeguato alle indicazioni del consiglio di bacino in merito alla modalità di individuazione della riduzione spettante per l'avvio al riciclo che non potrà portare alla completa riduzione della quota variabile essendo dovuta la percentuale per la copertura dei costi del rifiuto secco.

*Versione in vigore fino al 31/12/2022*

#### **ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante

specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

*Versione in vigore dal 01/01/2023*

#### ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO

1. **Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 21 del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.**
2. **Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.**
3. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
  - a) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;**
  - b) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
  - c) **i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
  - d) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
  - e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
  - f) **i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).**
4. **La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo**

**ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.**

- Art. 24: viene soppresso in quanto disciplinava le riduzioni TARI riconosciute nel 2021 per l'emergenza sanitaria.
- Art. 28: l'articolo è dedicato alla riscossione; fermo restando il contenuto principale della versione precedente, le modifiche consistono in nuovi inserimenti che recepiscono le indicazioni del TQRIF ARERA. Di rilievo l'ultimo comma relativo alla ulteriore rateazione della bolletta ordinaria, in presenza di certe condizioni.

*Versione in vigore fino al 31/12/2022*

#### ART. 28 - RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore VERITAS S.p.A. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Il gestore deve garantire la possibilità di pagare mediante sistemi telematici e domiciliazione in conto corrente.
2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il versamento del tributo dovuto dalle utenze domestiche è effettuato in 3 rate, scadenti il 30 maggio – 30 settembre - 16 dicembre; il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in 2 rate scadenti il 30 giugno e il 16 dicembre. Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del d.l. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
4. Per l'anno 2021, il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in due rate scadenti il 30 agosto e il 16 dicembre. La rata di acconto è pari all'importo dovuto per il primo quadrimestre dell'anno.
5. La giunta comunale, può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

*Versione in vigore dal 01/01/2023*

#### ART. 28 - RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore VERITAS S.p.A. tramite le modalità di

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Il gestore deve garantire la possibilità di pagare mediante sistemi telematici e domiciliazione in conto corrente. **Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.**

2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il versamento del tributo dovuto dalle utenze domestiche è effettuato in 3 rate, scadenti il 30 maggio – 30 settembre - 16 dicembre; il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in 2 rate scadenti il 30 giugno e il 16 dicembre. Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del d.l. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. **Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.**
4. Per l'anno 2021, il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in due rate scadenti il 30 agosto e il 16 dicembre. La rata di acconto è pari all'importo dovuto per il primo quadrimestre dell'anno.
5. La giunta comunale può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. **Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:**
  - a) **utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
  - b) **ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;**
  - c) **qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.**

**Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.**

- Art. 29: l'articolo disciplina la presentazione della dichiarazione TARI. A seguito dell'approvazione del testo unico TQRIF è necessario adeguare la disciplina recependo il nuovo termine di presentazione della dichiarazione posta a 90 giorni dall'evento e la regola che obbliga il gestore a puntuale riscontro da rendere

all'utente entro 30 giorni. Il dettaglio attuativo è contenuto nella Carta della qualità approvata dal Consiglio di Bacino in qualità di ETC

*In vigore fino al 31/12/2022*

#### ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso

o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

*In vigore dal 01/01/2023*

#### ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:

##### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. **La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.**
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

##### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. **La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.**
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. **La dichiarazione** deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  4. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle

informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

**5. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:**

- a) **il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;**
- b) **il codice utente e il codice utenza;**
- c) **la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.**

- A completamento di quanto esposto al punto precedente, viene inserito il comma 29 bis.

**ART. 29 bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI**

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

- Art. 30: inserimento di un nuovo comma relativo ai termini e modalità dei procedimenti di rimborso.

*In vigore fino al 31/12/2022*

**ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Jesolo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

*In vigore dal 01/01/2023*

#### ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
  2. **Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:**
    - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
    - b) **rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.**
  3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
  4. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,00.
  5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Jesolo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
  6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
  7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
- Inserimento nuovo articolo 36 bis: Il TQRIF prevede la gestione obbligatoria dei reclami e delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, con obbligo di riscontro da parte del gestore. Le regole di dettaglio sono indicate nella Carta della qualità approvata dal Consiglio di Bacino.

#### ART. 36 bis – RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATO

1. **È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati ai sensi delle disposizioni contenute nella Carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani, approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.**

- Art. 37: aggiornamento ai fini dell'entrata in vigore delle nuove modifiche.

#### ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal primo gennaio 2020.
2. Le modifiche introdotte nell'anno 2021 entrano in vigore dal 01/01/2021.
- 3. Le modifiche introdotte nell'anno 2023 entrano in vigore dal 01/01/2023.**
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.